SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. 378.

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

93C0433

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93.

Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

93A5273

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Padria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Padria (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Padria (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Mannu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Padria (Sassari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2181/1.25.3/1° Sett. del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Padria (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Giuseppe Mannu.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcon.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marcon (Venezia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcon (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Ceola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marcon (Venezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 8 settembre 1993.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 840/Gab.93 del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcon (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Ceola.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5320

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moncalieri (Torino) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventitre consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9300968 del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moncalieri (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Giannuzzi.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Moncalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Moncalieri (Torino), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moncalieri (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Giannuzzi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Musile di Piave (Venezia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gino Campesato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 4 settembre 1993.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 824/Gab. 93 del 7 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del signor Gino Campesato

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5322

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moglia (Mantova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri, in data 7 settembre 1993.

Il prefetto di Mantova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2), dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1172/13.4/Gab dell'8 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moglia (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Callea

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Moglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Moglia (Mantova), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moglia (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Callea e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lodi (Milano), a causa delle dimissioni presentate da ventisei consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lodi (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il ragionier Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lodi (Milano) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisei consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 4/9323354-Gab. del 10 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lodi (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del ragionier Enrico De Bonfils.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravellona Lomellina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gravellona Lomellina (Pavia), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia D'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, in data 21 agosto 1993, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di un altro membro del civico consesso. presentate il 19 luglio 1993.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/2282 Gab. del 30 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia D'Onofrio

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Mezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca di Mezzo (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Crisi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rocca di Mezzo (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, in data 8 settembre 1993.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3882/Gab. dell'8 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Mezzo (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luciana Crisi.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Acqui Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Acqui Terme (Alessandria), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Mongini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa dapprima delle dimissioni del sindaco, in data 26 luglio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e, successivamente, delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri, in data 6 settembre 1993.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1237/13.1-1/Gab. dell'8 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Mongini.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1993, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Talarico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini previsti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Il predetto atto deliberativo, infatti, adottato dall'ente in data 2 marzo 1993, veniva annullato dal comitato regionale di controllo che, il 17 maggio successivo, diffidava l'organo consiliare all'approvazione del suddetto documento contabile.

Il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 16 giugno 1993, provvedeva al riguardo.

L'organo di controllo, dopo aver chiesto elementi integrativi sulla predetta delibera consiliare, con ordinanza n. 167 del 1° settembre 1993, procedeva al suo annullamento e, con provvedimento n. 1500 del 7 settembre 1993, nominava un commissario *ad acta* che, in data 9 settembre 1993, provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dai commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Talarico.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagnatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campagnatico (Grosseto), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagnatico (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Mario Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campagnatico (Grosseto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 30 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 26, 27 e 28 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 2888/Gab. del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagnatico (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ennio Mario Sodano.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bellona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bellona (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bellona (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni D'Onofrio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bellona (Caserta) — al quale la legge assegna sedici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, in data 9 settembre 1993.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4854/13.4/Gab. del 9 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bellona (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni D'Onofrio.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bivongi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bivongi (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bivongi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bivongi (Reggio Calabria) - al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1894/92/Gab dal 1° settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bivongi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lipomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lipomo (Como), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lipomo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Napoleone Bruni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lipomo (Como) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tredici consiglieri.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4463 Gab dell'11 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lipomo (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Napoleone Bruni.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestri Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sestri Levante (Genova), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Lombardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, in data 26 agosto 1993

Il prefetto di Genova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1687/Gab. del 26 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sestri Levante (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alessandro Lombardo.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cerva (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerva (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Annunziato Vazzana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerva (Catanzaro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, in data 1° settembre 1993

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2), dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2029/Gab del 6 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerva (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vazzana

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro dell interno MANCINO

93A5334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1992 relativo alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1991-95.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso per il quadriennio 1991-95 e, tra gli altri, sono stati chiamati a farne parte il dott. Filippo Verde e il dott. Giovanni Carleo, quali membri ordinari effettivi del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che il dott. Verde è stato richiamato nel ruolo organico della magistratura ed il dott. Carleo è stato nominato consigliere di Stato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione effettuata a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rovello, direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, ed il dott. Carmelo Caruso, direttore generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno, sono nominati membri ordinari effettivi del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (10 febbraio 1995).

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1993.

Autorizzazione alla società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona;

Viste le istanze in data 21 aprile e 12 novembre 1992, nonché le successive integrazioni con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo altri danni ai beni, limitatamente al rischio bestiame, e nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 300243, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

La società Cattolica di assicurazioni coop. a r.l., con sede in Verona, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo altri danni ai beni, limitatamente al rischio «bestiame», e nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5284

DECRETO 17 settembre 1993

Autorizzazione alla Verona assicurazioni S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Verona assicurazioni, con sede in Verona;

Vista l'istanza in data 16 aprile 1992, nonché le successive integrazioni con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 300244, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Verona assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5285

DECRETO 17 settembre 1993.

Autorizzazione alla Assimoco - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Assimoco - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 305416, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Assimoco - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

Il direttore generale CINTI

93A5286

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C E.M. - Cooperativa edile Monghidoro a r.l.», in Monghidoro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 giugno 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.E.M. - Cooperativa edile Monghidoro a r.l.», con sede in Monghidoro (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.M. - Cooperativa edile Monghidoro a r.l.», con sede in Monghidoro (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Luigi Bacchi in data 15 febbraio 1948, rep. n. 1135, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Preti dott. Antonio, via Paolo Costa, 34, Bologna;

Dalla Verità avv. Marco, piazza Calderini, 5, Bologna;

Morrone dott. proc. Pietro, viale Tito Livio, 148, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5360

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1993

Sostituzione di alcuni componenti della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. C/123, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 14 Finanze, foglio n. 66, con il quale è stata rinnovata la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650/1972 dianzi citato;

Considerato che il prof. Alessandro Antonietti, componente effettivo, «esperto», della prima sezione della suddetta commissione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto resosi vacante;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tale posto sia effettuata con lo spostamento di un componente effettivo che dalla seconda sezione passa alla prima, e che alla contemporanea sostituzione di quest'ultimo si debba procedere con un componente di nuova nomina avente i requisiti di legge;

Decreta:

Il prof. Maurizio Grillenzoni, già componente effettivo, «esperto», della seconda sezione della commissione censuaria centrale, è nominato componente effettivo della prima sezione, in sostituzione del dimissionario prof. Alessandro Antonietti.

Il prof. Riccardo Roscelli, nato a Genova il 30 luglio 1945, preside della facoltà di architettura del Politecnico di Torino, è nominato componente effettivo della seconda sezione della commissione censuaria centrale, in sostituzione del prof Maurizio Grillenzoni.

Il presente decreto, registrato presso le sedi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1993
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 363

93A5298

DECRETO 30 luglio 1993.

Designazione dei comuni della provincia di Udine beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 129, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982, ed, in particolare, l'allegato *A)* dell'accordo stesso,

Considerato che, con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 211 dell'8 settembre 1992, il Ministero degli affari esteri ha informato che la Repubblica di Slovenia, con una serie di note verbali in data 31 luglio 1992, ha dichiarato di subentrare, per quanto di competenza, alla ex Jugoslavia in una serie di accordi bilaterali, tra i quali quello sopracitato;

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha previsto l'estensione, limitatamente al prodotto benzina, del regime agevolativo previsto per la provincia di Gorizia alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine indicati nell'allegato *A)* dell'accordo sopracitato,

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che, al comma 1-*ter* dell'art. 7, ha previsto l'estensione del regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione dei comuni della provincia di Udine destinatari del beneficio previsto dalla citata legge 6 febbraio 1992, n. 66;

Decreta.

Articolo unico

I seguenti comuni della provincia di Udine sono destinatari, oltre alla provincia di Trieste, del regime agevolato relativo al prodotto gasolio, destinato ad uso

autotrazione, previsto dal comma 1-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con la legge 6 febbraio 1992, n. 66:

1) Attimis;
2) Cervignano del Friuli;
3) Chiopris Viscone;
4) Chiusa Forte;
5) Cividale del Friuli;
6) Codroipo;
7) Corno di Rosazzo;
8) Drenchia;
9) Faedis;
10) Gemona del Friuli;
11) Grimacco;
12) Lusevera;
13) Malborghetto Valbruna;
14) Manzano;
15) Moimacco;
16) Nimis;
17) Osoppo;
18) Premariacco;
19) Prepotto;
20) Pulfero;
21) Resia;
22) San Daniele del Friuli;
23) Savogna;
24) S. Giovanni al Natisone;
25) S. Leonardo;
26) S. Pietro al Natisone;
27) Stregna;
28) Taipana;
29) Tarvisio;
30) Tolmezzo;
31) Torreano;
32) Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario di Governo nella regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 153, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott Vito Melchiorre, destinato quale prefetto a Catanzaro, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Calabria a decorrere dal 15 febbraio 1993

93A5307

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Sarsina ad accettare alcune donazioni

Con decreto n 704/92/1-2, del 17 giugno 1993 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore pro-tempore della direzione didattica di Sarsina, è stato autorizzato ad accettare la donazione di due fotocopiatrici Olivetti copia 7025 del valore complessivo di lire 3.700.000 disposta dai sacerdoti don Vittorio Quercioli e don Ezio Ostolani

Con decreto n 973/92/1-2 del 7 giugno 1993 del prefetto della provincia di Forlì, il direttore pro-tempore della direzione didattica di Sarsina, è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale librario tecnico e scientifico ad uso didattico del valore di L. 3.102.900 disposta da don Ezio Ostolani e don Vittorio Quercioli quali rappresentanti del sig Giovanni Bettini

93A5292

Autorizzazione alla direzione didattica di Andorno Micca e alla scuola elementare di Sagliano Micca ad accettare una donazione.

Con decreto n. 1851 del 22 giugno 1993 del prefetto della provincia di Vercelli, la prof.ssa Silvana Stesina direttrice didattica di Andorno Micca (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere IBM 6779 del valore di L. 833.000 e di una fotocopiatrice Fotorex del valore di L 1.800 000 disposta dalla Cassa di Risparmio di Biella

93A5291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sicomi, con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l Sicomi, con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 26 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 8 gennaio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

a r.l. Sicem, con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 26 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 6 agosto 1992

Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani) e unità di Marsala (Trapani), per il periodo dal 15 aprile 1991 al 14 ottobre 1991.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 15 aprile 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991.

Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto del 15 aprile 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani) e unità di Marsala (Trapani), per il periodo dal 15 ottobre 1991 al 14 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 15 ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991.

Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta

S.a.s. I.L.F.I. - Industria laterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre de' Passeri (Pescara) e unità di Torre de' Passeri (Pescara) per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 settembre 1992

Nota integrativa acquisita in data 19 febbraio 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. S.V.O.A. - Società vastese olii alimentari con sede in Vasto (Chieti) e unità di Vasto (Chieti) per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.V.O.A. - Società vastese olii alimentari, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Vasto (Chieti), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 4 settembre 1992

Nota integrativa acquisita in data 3 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° maggio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bartoletti E., con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 1° luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992

Contributo addizionale no, concordato preventivo dal 21 settembre 1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fa.Bi.Ma., con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì), per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 25 febbraio 1991

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992

Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Geo, con sede in Lerici (La Spezia) e unità di Lerici (La Spezia), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° giugno 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comet I.T.R., con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1992.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo & C., con sede in Alseno (Piacenza) e unità di Alseno (Piacenza), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. SAMP - Società per azioni meccanica di precisione con sede in Bologna e unità di Bologna, Villanova di Castenaso (Bologna), e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unità di Lucca per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 maggio 1993

Contributo addizionale no, liquidazione coatta amministrativa.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo e unità di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993

Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo e unità di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993

Nota aziendale acquisita in data 17 febbraio 1993.

Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo e unità di Viterbo, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Forlì, con sede in Forlì e unità di Cesena (Forlì) e Forlì, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 febbraio 1993

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

In amministrazione controllata fino al 3 dicembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta con sede in Caltanissetta e unità di Caltanissetta per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 marzo 1993

Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per il periodo dal 27 dicembre 1992 al 26 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27 dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) e unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Ospedaletto (Pisa) e unità di Ospedaletto (Pisa), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992

Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 2 novembre 1992

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ecosud, con sede in Napoli e unità di Pisa, località Ospedaletto, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 ottobre 1991

Nota ispettorato acquisita in data 4 novembre 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ecosud, con sede in Napoli e unità di Pisa, località Ospedaletto, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 1° settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, Milano e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli (Firenze) e unità di Empoli (Firenze), loc. Ponte a Elsa, Empoli (Firenze), loc. Terrafina, per il periodo dal 19 ottobre 1992 all'11 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 20 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano) per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 20 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano) e unità di Birone di Giussano (Milano) e Cormano (Milano) per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese) per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manfrini R. Arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unità di Calliano (Trento) per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dima, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seal (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unità di Varese, per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzala la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano, e unità di Rovigo, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 ottobre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano, e unità di Rovigo, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di: Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e unità di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli), sede di Bergamo, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), dal 20 marzo 1993 *Ansaldo azienda di finmeccanica,* , con sede in Genova, e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 aprile 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, e unità di Genova, Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Termosud (Gruppo Ansaldo), con sede in Gioia del Colle (Bari), e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cascami seta (Filatura seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unità di: Pomaretto (Torino), Tarcento (Udine), uffici di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 marzo 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unità di Zugliano (Vicenza), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unità di Zugliano (Vicenza), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Jesi (Ancona), e unità di Jesi (Ancona), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unità di Corbetta (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unità di Corbetta (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini (Divisione componenti meccanici), con sede in Torino, e unità di Livorno, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini (Divisione componenti meccanici), con sede in Torino, e unità di Livorno per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo Gie*, con sede in Genova, e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo Gie*, con sede in Genova, e unità di Genova, per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unità di Avezzano (L'Aquila), filiali nazionali, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unità di Avezzano (L'Aquila), filiali nazionali, per il periodo dal 4 novembre al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo Energia, già *Ansaldo Gie* (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, e unità di: Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unità di: Torino, Orbassano (Torino) e Nichelino (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unità di: Torino, Orbassano (Torino) e Nichelino (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena), e unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena), e unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sipe Nobel, dal 1° gennaio 1993 *B.P.D. - Difesa e Spazio* (Gruppo Fiat), con sede in Roma, e unità di Spilamberto (Modena), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1992;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sipe Nobel, dal 1° gennaio 1993 *B.P.D. - Difesa e Spazio* (Gruppo Fiat), con sede in Roma, e unità di Orbetello (Grosseto), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat OM carrelli elevatori (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e unità di Bovezzo (Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e unità di Bovezzo (Brescia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eliolona, con sede in Milano e unità di Castelberforte (Mantova) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 agosto 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eliolona, con sede in Milano e unità di Castelberforte (Mantova) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati, con sede in Rosignano Solvay (Livorno) e unità di Tavazzano con Villavesco (Milano), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tierre, con sede in Trivolzio (Pavia) e unità di Trivolzio (Pavia), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fedital, con sede in Roma, uffici di Milano e stabilimento di Lodi (Milano), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unità di Sesto Ulteriano (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unità di Sesto Ulteriano (Milano), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unità di S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unità di S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Lombardi, divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 aprile 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Lombardi, divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 aprile 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mamoli rubinetteria, con sede in Milano e unità di Lacchiarella e Milano (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mamoli rubinetteria, con sede in Milano e unità di Lacchiarella e Milano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Copiano (Pavia), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Copiano (Pavia), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e unità di Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1992 al 6 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 28 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e unità di Delebio (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1992 al 6 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 28 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo) e unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mila Schon, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993;

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Angelo Cremona e Figlio, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano) e Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° febbraio 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Crespi di Nembro, con sede in Nembro (Bergamo) e unità di Nembro (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Somet società meccanica tessile, con sede in Colzate (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) e Colzate (Bergamo), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ormac, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. No Sag italiana, dal 1° gennaio 1993 *Sepi* (Gruppo Fiat), con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) ora Torino, e unità di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova limitatamente allo stabilimento di Milano per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 giugno 1993,

3) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

Scarl C M C - Divisione produzione prefabbricati con sede in Ravenna e unità di Pievesestina di Cesena (Forlì) e S. Arcangelo di Romagna (Forlì), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 21 dicembre 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12867/10 del 19 aprile 1993.

4) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Scarl C M C - Divisione produzione prefabbricati, con sede in Ravenna e unità di: Pievesestina di Cesena (Forlì) e S Arcangelo di Romagna (Forlì), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 1° giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U R L M.O acquisito in data 8 giugno 1993

5) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1° maggio 1993

Parere U.R L M O. acquisito in data 14 maggio 1993,

6) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) solo per lo stabilimento di Bresso (Milano), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 23 aprile 1993,

7) in attuazione della delibera C.I.P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unità di Borgofranco d'Ivrea (Torino), centri di distribuzione nazionali, Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 23 aprile 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l Alcantal service (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) solo per lo stabilimento di Gifflenga (Vicenza), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 8 gennaio 1993,

9) in attuazione della delibera C I.P.I del 13 ottobre 1982, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Weber (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 giugno 1993,

10) in attuazione della delibera C.I.P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Adams, con sede in Novara e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 18 giugno 1993

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I P.I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Regina industria con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 24 giugno 1993,

12) in attuazione della delibera C I P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Norton con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2 gennaio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 5 giugno 1993,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), enti centrali di Milano, Torino e Napoli, enti commerciali nazionali, magazzini di San Giuliano Milanese (Milano), Pavia, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993,

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993,

15) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 20 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.

L'Istituo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Basic line (Gruppo Carrera), con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unità di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 21 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mustang (Gruppo Carrera), con sede in Tregnano (Verona) e unità di Tregnano (Verona), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Shirt Line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unità di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993

L'Istituo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Carrs di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Cazzago S. Martino (Brescia), per il periodo dal 22 novembre 1992 al 21 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 22 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

L'Istituo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unità di Maslianico (Como), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marzocchi, con sede in Lavinio di Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993,

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sipe Nobel, dal 1° gennaio 1993 *BPD - Difesa e spazio* (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Spilamberto (Modena), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993,

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat OM carrelli elevatori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 giugno 1993

Con decreto ministeriale 1° luglio 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e unità di Ogliastro Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992

Parere U R L M O acquisito in data 15 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e unità di Ogliastro Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993,

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U R L M O acquisito in data 23 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C I P I del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Birra Peroni industriale con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 25 febbraio 1993 al 31 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 28 maggio 1993,

4) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Elettrodomus, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 22 gennaio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

5) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma conversione aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992

Parere U R L M O acquisito in data 15 dicembre 1992.

6) in attuazione della delibera C I P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 23 aprile 1993,

7) in attuazione della delibera C.I P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a F M I, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992

Parere U.R L M O. acquisito in data 14 febbraio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C I P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p.a. F M I, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U.R.L M O acquisito in data 26 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

9) in attuazione della delibera C I P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Smecos, con sede in Torchiara (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U R.L M O acquisito in data 15 maggio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

10) in attuazione della delibera C I P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. Smecos, con sede in Torchiara (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R L.M O acquisito in data 12 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

11) in attuazione della delibera C I P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Iplar sud, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 6 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Parere U.R.L M O acquisito in data 2 luglio 1992

Art. 2, comma 4, della legge n 223/91

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l. Iplar sud, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Parere U R.L M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R L.M O. acquisito in data 22 maggio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993,

15) in attuazione della delibera C I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta ricambi trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 9 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 10 marzo 1992.

Parere U R L.M O acquisito in data 13 luglio 1992

Art 2, comma 4, della legge n 223 91

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

16) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta ricambi trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 10 settembre 1992 al 9 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 10 settembre 1992

Parere U.R L M O acquisito in data 8 gennaio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

17) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Diagramma, con sede in S Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992.

Parere U.R L M O acquisito in data 16 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

18) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Nuovi cantieri navali Cortazzo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

19) in attuazione della delibera C I P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

Parere U.R L M.O acquisito in data 15 gennaio 1993

Nota U.R L.M.O. acquisita in data 5 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta tomaificio Antonio Schiano, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992

Parere U.R L.M.O acquisito in data 5 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p a. Navalsud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Parere U R L M.O. acquisito in data 24 luglio 1992,

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Navalsud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U R L.M O. acquisito in data 23 ottobre 1992.

93A5269

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1993-94:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di scienze economiche e sociali.

istituzioni di diritto pubblico;
storia contemporanea;
demografia;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
lingua inglese;
istituzioni di diritto pubblico (D.U);
lingua inglese (D.U.);
lingua spagnola (D.U.).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria

automazione a fluido (D.U) - un posto;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti (D U.) - un posto,
reti di telecomunicazioni (D.U.) - un posto;
sistemi organizzativi (D.U.) - un posto;
statistica matematica (D.U.) - un posto;
economia applicata all'ingegneria - un posto;
elettrotecnica - un posto;
economia ed organizzazione aziendale sez. B - un posto,
fisica I - due posti;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici - un posto.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia

lingua inglese con orientamento medico-scientifico,
chirurgia vascolare;
nefrologia;
immunologia clinica e allergologia,
radioterapia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria

fisica I;
chimica;
analisi matematica II;
economia ed organizzazione aziendale;
fisica tecnica;
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine.

Diploma in ingegneria aerospaziale (sede di Perugia):

proprietà termofisiche dei materiali;
disegno tecnico industriale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *C*) dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1993 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

93A5382

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Mattcotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 6

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATICRNO
Portici Via Dante 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria E CIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 7 0 9 3 *

L. 1.300